

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SOUDNÍ DVŮR EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS DOMSTOL
GERICHTSHOF DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE KOHUS
ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF JUSTICE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
COUR DE JUSTICE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT BHREITHIÚNAIS NA gCÓMHPHOBAL EORPACH
CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU TIESA



LUXEMBOURG

3ENDRIJŪ TEISINGUMO TEISMAS
AI KÖZÖSSÉGEK BÍRÓSÁGA
IL-QORTI TAL-ĠUSTIZZJA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
HOF VAN JUSTITIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
SÚDNY DVOR EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
SODIŠČE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS DOMSTOL

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 102/06

14 dicembre 2006

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-170/05

*Denkavit Internationaal BV, Denkavit France SARL / Ministre de l'Economie, des Finances
et de l'Industrie*

UNA NORMATIVA NAZIONALE CHE ASSOGETTA AD UNA RITENUTA ALLA FONTE I DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETÀ MADRE NON RESIDENTE, MENTRE ESENTA QUASI TOTALMENTE I DIVIDENDI PERCEPITI DA UNA SOCIETÀ MADRE RESIDENTE, RESTRINGE LA LIBERTÀ DI STABILIMENTO

La libertà di stabilimento osta ad una siffatta ritenuta alla fonte, anche se una convenzione fiscale autorizza la società madre non residente ad imputarla all'imposta dovuta nel suo Stato di residenza, quando detta società madre versa nell'impossibilità di procedere ad una tale imputazione.

In base alla normativa francese in vigore all'epoca dei fatti della causa in oggetto, i dividendi distribuiti da una società residente in Francia ad una società madre non residente in Francia davano luogo all'applicazione di una ritenuta alla fonte, all'aliquota del 25 %. Per i dividendi distribuiti da una società residente in Francia ad una società madre egualmente residente in Francia, non era prevista alcuna ritenuta alla fonte. Peraltro, una società madre avente la sua sede o il suo centro di attività stabile in Francia poteva beneficiare, a certe condizioni, di un'esenzione quasi totale sui dividendi distribuiti dalla consociata. Ad eccezione di una quota del 5 %, tali dividendi venivano sottratti dall'utile netto imponibile della società madre e quindi esentati da imposta.

Inoltre, una convenzione franco-olandese¹ che mira ad evitare la doppia imposizione dispone che una società madre residente nei Paesi Bassi può imputare l'imposta versata in Francia all'importo dell'imposta da pagare nei Paesi Bassi. Detta imputazione non deve superare l'importo dell'imposta olandese dovuta su tali dividendi. Essendo le società olandesi esentate nei Paesi Bassi dall'imposta sui dividendi di fonte straniera, ne deriva che non è accordata alcuna riduzione a titolo di ritenuta alla fonte francese.

La Denkavit Internationaal BV è una società madre, residente nei Paesi Bassi che, all'epoca dei fatti, aveva due consociate francesi, la Agro-Finances SARL e la Denkavit France (che si sono successivamente fuse in seno alla Denkavit France), di cui essa controllava la quasi totalità del capitale. Dal 1987 al 1989, queste due società hanno versato 14,5 milioni di franchi francesi (FRF) di dividendi alla loro società madre, la Denkavit Internationaal. In base alla convenzione franco-olandese ed alla normativa francese, è stato prelevato mediante ritenuta alla fonte, il 5 % dell'importo di tali dividendi, ossia un ammontare di 725 000 FRF.

La Denkavit Internationaal e la Denkavit France hanno chiesto il rimborso di tale somma dinanzi al Conseil d'État che pone alla Corte la questione della compatibilità del meccanismo francese della ritenuta alla fonte con il diritto comunitario.

La Corte di giustizia ricorda innanzi tutto che la materia delle imposte dirette rientra nella competenza degli Stati membri, che devono però esercitarla nel rispetto del diritto comunitario.

La Corte precisa poi che la libertà di stabilimento riconosciuta ai cittadini comunitari, comporta, per una società costituita in conformità alla normativa di uno Stato membro, il diritto di svolgere la propria attività in particolare attraverso una consociata. **La libertà di stabilimento mira così a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante della consociata, vietando qualsiasi discriminazione, anche minima, fondata sul luogo in cui si trova la sede delle società.**

Una tale discriminazione consiste nell'applicare un diverso trattamento quando la situazione oggettiva non presenta alcuna diversità tale da giustificare questa disparità di trattamento.

La Corte constata che, indipendentemente dalla convenzione franco-olandese, la normativa nazionale determina una disparità di trattamento fiscale dei dividendi distribuiti da una consociata residente alla società madre, a seconda che quest'ultima sia o meno residente.

Infatti, le società madri residenti hanno la possibilità di beneficiare di un'esenzione quasi totale sui dividendi percepiti, mentre le società madri non residenti sono sottoposte ad una tassazione, attraverso ritenuta alla fonte, pari al 25 % dell'importo dei dividendi distribuiti.

Inoltre, a differenza dei dividendi versati alle società madri residenti, quelli versati alle società madri non residenti sono oggetto di un'imposizione a catena in forza della normativa francese. Così, tali dividendi sono tassati, una prima volta, a titolo d'imposta sulle società

¹ Convenzione tra il governo della Repubblica francese ed il Regno dei Paesi Bassi volta ad evitare le doppie imposizioni e a prevenire l'evasione fiscale in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, sottoscritta a Parigi il 16 marzo 1973.

posta a carico della consociata residente che li distribuisce e, una seconda volta, in base alla ritenuta alla fonte cui è assoggettata la società madre non residente che ne beneficia.

Pertanto, una tale diversità di trattamento fiscale dei dividendi versati alle società madri in relazione al luogo in cui si trova la loro sede costituisce una restrizione discriminatoria al diritto di stabilimento.

Per quanto riguarda la convenzione franco-olandese, la Corte ricorda che, in mancanza di armonizzazione comunitaria, gli Stati membri, nel rispetto del diritto comunitario, restano competenti in materia di imposizione dei redditi e possono, se del caso, attraverso delle convenzioni, evitare le doppie imposizioni e fissare criteri di collegamento che permettano di ripartire la competenza fiscale tra Stati membri.

Nel riaffermare il principio secondo il quale **sono vietate le restrizioni alla libertà di stabilimento, ancorché di portata esigua o d'importanza minore**, la Corte constata che dall'applicazione combinata della convenzione franco-olandese e dalla normativa olandese risulta che le società madri residenti beneficiano di un regime fiscale che consente loro di evitare un'imposizione a catena e che le società madri non residenti sono, al contrario, sottoposte a detta imposizione dei dividendi distribuiti dalle loro consociate stabilite in Francia.

Pertanto, la Corte dichiara che il diritto comunitario osta ad una normativa nazionale che prevede, solo per le società madri non residenti, un'imposizione attraverso una ritenuta alla fonte dei dividendi distribuiti dalle consociate residenti, quand'anche una convenzione fiscale tra la Francia ed i Paesi Bassi autorizzi tale ritenuta alla fonte e preveda la possibilità di imputare l'onere sostenuto in base alla normativa francese all'imposta dovuta nei Paesi Bassi, qualora una società madre si trovi nell'impossibilità, nei Paesi Bassi, di procedere all'imputazione prevista da detta convenzione.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
la Corte di giustizia*

Lingue disponibili: ES, CS, DE, EL, EN, FR, IT, HU, NL, PL, SK, SL

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=C-170/05>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*